



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.8.2006  
COM(2006) 444 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea  
Relazione annuale 2005**

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea Relazione annuale 2005

#### INDICE

1.	Introduzione .....	3
2.	Nuove domande ricevute nel 2005.....	3
3.	Finanziamento .....	5
4.	Monitoraggio.....	6
5.	Chiusure .....	7
6.	Proposta di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà.....	7
7.	Conclusioni .....	8
	Annex 1 European Union Solidarity Fund applications in 2005 .....	10
	Annex 2 Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund.....	11
	Annex 3 Determination of the amount of aid.....	12
	Annex 4 Thresholds for major disasters applicable in 2005 .....	13
	Annex 5 Proposal for a new Solidarity Fund Regulation - Synopsis of main features.....	14

## 1. INTRODUZIONE

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato istituito il 15 novembre 2002<sup>1</sup>. L'articolo 12 del regolamento dispone che al Parlamento europeo e al Consiglio sia presentata una relazione sull'attività del Fondo nell'anno precedente. La presente terza relazione descrive le attività del Fondo nel 2005 con riguardo a tre aspetti: il trattamento delle nuove domande ricevute nel 2005, il controllo delle sovvenzioni in corso di attuazione e la valutazione delle relazioni di esecuzione al fine di prepararne la chiusura.

La relazione illustra inoltre la proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005 per il periodo successivo al 2006, anno di scadenza delle attuali prospettive finanziarie.

## 2. NUOVE DOMANDE RICEVUTE NEL 2005

Nel corso del 2005 la Commissione ha ricevuto 12 nuove richieste di contributi del Fondo di solidarietà. L'allegato 1 presenta una rassegna dettagliata di tutti i casi.

Il 14 febbraio 2005 l'**Italia** ha presentato una domanda di aiuto per le inondazioni che avevano colpito la Sardegna nel dicembre 2004. La catastrofe aveva provocato danni stimati a 223 milioni di euro, un importo inferiore al 7% della soglia che normalmente consente di classificare una catastrofe come grave e determina l'intervento del Fondo. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane la Commissione ha concluso che le inondazioni non soddisfacessero le condizioni previste dal regolamento per le catastrofi regionali straordinarie (ossia la dimostrazione che sia stata colpita la maggior parte della popolazione della regione con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione). Il 10 giugno 2005 la Commissione ha pertanto deciso di respingere la domanda ed ha informato le autorità italiane della propria decisione con lettera del 27 giugno 2005.

Il 22 aprile 2005 le autorità **greche** hanno presentato una domanda relativa alle inondazioni verificatesi nel febbraio 2005 nella zona del fiume Evros sul confine orientale della Grecia. Ulteriori informazioni sono state fornite nell'agosto e nel dicembre 2005. Poiché la catastrofe ha provocato danni totali diretti pari a un importo di 135 milioni di euro, inferiore al 15% della soglia di 918 milioni di euro che consente di classificare una catastrofe come grave in Grecia (ovvero lo 0,6% dell'RNL), la domanda era basata sul criterio della catastrofe naturale straordinaria. Dopo un'approfondita analisi della domanda i servizi della Commissione hanno concluso che, sebbene le inondazioni abbiano provocato alcuni danni rilevanti a livello locale, la regione colpita non costituisce un'area significativa nel contesto nazionale, pertanto non sono stati soddisfatti i criteri stabiliti dal regolamento relativamente alle profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione colpita. Il 23 dicembre 2005 la

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311/3 del 14.11.2002, nel seguito denominato "il regolamento".

Commissione ha pertanto deciso di non mobilitare il Fondo ed ha informato le autorità greche della propria decisione con lettera del 13 gennaio 2006.

Nei nove casi di seguito illustrati la Commissione ha deciso di proporre all'autorità di bilancio la mobilitazione del Fondo.

Il 24 gennaio 2005 la **Slovacchia** ha presentato un domanda relativa a una tempesta di vento che ha colpito il paese nel novembre 2004. Il 1° marzo 2005 le autorità slovacche hanno presentato informazioni supplementari. Nella domanda la Slovacchia ha indicato una stima dei danni totali diretti pari a circa 225 milioni di euro. I servizi della Commissione hanno esaminato il calcolo dei danni diretti basandosi su una valutazione di immagini satellitari e fotografie aeree effettuata dal Centro comune di ricerca e hanno ritenuto necessario modificare lievemente il calcolo dei danni alle foreste. Tali modifiche riguardano l'entità dei danni materiali e le ipotesi relative alle spese di forestazione e di mantenimento. È stato possibile prendere in considerazione un importo massimo di danni diretti pari a 195 milioni di euro. Poiché tale importo è superiore alla soglia dello 0,6% dell'RNL slovacco fissata per le catastrofi gravi (172,3 milioni di euro) la catastrofe è stata classificata come "grave catastrofe naturale", pertanto il 6 giugno 2005 la Commissione ha deciso di mobilitare il Fondo. In seguito all'adozione del corrispondente bilancio rettificato da parte dell'autorità di bilancio, il 17 ottobre 2005, è stato firmato l'accordo sull'attuazione della sovvenzione. Il 7 novembre 2005 la Commissione ha versato la sovvenzione di 5,67 milioni di euro del Fondo di solidarietà.

L'8 gennaio 2005 una forte tempesta si è abbattuta su vaste aree dell'Europa settentrionale provocando gravi danni in diversi paesi. La Commissione ha ricevuto domande di aiuto finanziario nell'ambito del Fondo di solidarietà da **Svezia**, **Lettonia** (entrambe il 10 marzo 2005), **Estonia** (il 14 marzo 2005) e **Lituania** (il 16 marzo 2005). In questi quattro paesi la tempesta ha provocato gravi danni all'agricoltura, alla silvicoltura, alle reti elettriche e di infrastrutture, ai trasporti e alle comunicazioni. I danni totali stimati ammontano a circa 192 milioni di euro in Lettonia, a 48 milioni di euro in Estonia e a circa 15 milioni di euro in Lituania. In Svezia i danni sono stati particolarmente gravi e sono stati stimati a circa 2,3 miliardi di euro.

Poiché i danni in Svezia, Lettonia ed Estonia superano la rispettiva soglia dello 0,6% dell'RNL (1,603 miliardi di euro per la Svezia, 59,092 milioni di euro per la Lettonia e 45,209 milioni di euro per l'Estonia) in ciascuno di questi tre paesi le catastrofi sono state classificate come "grave catastrofe naturale". I danni in Lituania sono stati inferiori alla soglia fissata per le catastrofi gravi (94,261 milioni di euro), tuttavia, poiché la Lituania è stata colpita dalla stessa tempesta di vento che ha provocato una grave catastrofe in Lettonia, è stata soddisfatta la condizione per poter beneficiare eccezionalmente del Fondo, in base alla quale un paese limitrofo colpito dalla "stessa catastrofe" può beneficiare dell'intervento del Fondo. Il 22 agosto 2005 la Commissione ha pertanto proposto di concedere ai quattro paesi un importo totale di 92,88 milioni di euro, di cui 81,73 milioni di euro alla Svezia, 9,49 milioni di euro alla Lettonia, 1,29 milioni di euro all'Estonia e 0,38 milioni di euro alla Lituania. Le rispettive sovvenzioni del Fondo di solidarietà sono state versate nella prima metà del 2006, dopo la conclusione della procedura di bilancio e la firma degli accordi di attuazione.

Tra l'aprile e l'agosto 2005 gravi inondazioni hanno colpito vaste regioni dell'Europa centrale e orientale provocando seri danni in diversi paesi. La Bulgaria, la Romania e l'Austria hanno presentato domande di aiuto finanziario nell'ambito del Fondo di solidarietà.

La prima domanda della **Bulgaria**, ricevuta il 29 luglio 2005, riguardava i danni provocati dalle inondazioni di maggio. Informazioni complementari sono state fornite il 29 settembre 2005. I danni totali diretti sono stati stimati a 222,28 milioni di euro. Il 24 agosto 2005 le autorità bulgare hanno presentato una seconda domanda relativa alle inondazioni iniziate nella prima metà di agosto, integrata da informazioni supplementari ricevute il 6 ottobre 2005. I danni totali diretti provocati da questa seconda catastrofe sono stati stimati a 237,47 milioni di euro. Poiché in entrambe le richieste l'importo relativo ai danni supera la soglia dello 0,6% dell'RNL della Bulgaria (103,27 milioni di euro) le catastrofi sono state classificate come "grave catastrofe naturale".

La prima domanda della **Romania**, ricevuta il 22 giugno 2005, riguardava i danni provocati dalle inondazioni di aprile. Ulteriori informazioni sono state fornite il 5 agosto e il 29 dicembre 2005. I danni totali diretti sono stati stimati a 489,53 milioni di euro. Il 9 settembre 2005 le autorità rumene hanno presentato una seconda domanda relativa alle inondazioni iniziate nel luglio, integrata da informazioni supplementari ricevute il 7 ottobre e il 29 dicembre 2005. I danni totali diretti provocati da questa seconda inondazione sono stati stimati a 1,05 miliardi di euro. Poiché in entrambe le richieste l'importo relativo ai danni supera la soglia dello 0,6% dell'RNL della Romania (302,11 milioni di euro) le catastrofi sono state classificate come "grave catastrofe naturale".

Il 19 ottobre 2005 l'**Austria** ha presentato una domanda di aiuto a seguito delle inondazioni verificatesi nell'agosto 2005 in alcune zone dei due Länder austriaci Vorarlberg e Tirolo. Le autorità austriache hanno fornito informazioni aggiuntive, ricevute il 12 gennaio 2006. I danni totali diretti sono stati stimati a 591,94 milioni di euro. Poiché i danni sono inferiori alla soglia di 1 336,348 milioni di euro che consente di classificare una catastrofe come "grave" in Austria (ossia lo 0,6% dell'RNL) la richiesta era basata sul criterio della catastrofe regionale straordinaria. Al termine del periodo oggetto della presente relazione annuale la valutazione della richiesta era ancora in corso.

Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di mobilitare il Fondo relativamente alle due domande della Bulgaria. Per le rimanenti tre domande (le due catastrofi in Romania e le inondazioni in Austria) le decisioni di mobilitare il Fondo sono state prese nel marzo 2006.

### 3. FINANZIAMENTO

I casi della tempesta di vento che ha colpito la Slovacchia e della tempesta che si è abbattuta sull'Europa settentrionale sono stati trattati nell'ambito di due diversi bilanci modificati. Il progetto preliminare di bilancio modificato 5/2005<sup>2</sup> relativo alla richiesta della Slovacchia è stato approvato dall'autorità di bilancio il

---

<sup>2</sup> SEC(2005) 758 del 6 giugno 2005.

7 settembre 2005. Il pagamento ha potuto essere effettuato dopo l'adozione della decisione sulla sovvenzione e dopo la firma dell'accordo di attuazione il 17 ottobre 2005. Il progetto preliminare di bilancio modificato 6/2005<sup>3</sup>, riguardante la tempesta nell'Europa settentrionale, è stato approvato solo verso la fine dell'anno, il 17 novembre 2005, perciò la maggior parte delle fasi successive necessarie (decisione sulla sovvenzione, accordo di attuazione) e, quindi i pagamenti, sono stati possibili solo nel 2006. Gli stanziamenti di pagamento per l'aiuto concesso alla Slovacchia sono stati finanziati sulla linea di bilancio per il Fondo di coesione, mentre il significativo importo delle risorse necessarie per i quattro casi relativi alla tempesta di vento nell'Europa settentrionale e l'indisponibilità dei corrispondenti stanziamenti di pagamento al momento della procedura di bilancio hanno reso necessario includere una richiesta di stanziamenti di pagamento supplementari nel progetto preliminare di bilancio 6/2005. Per le inondazioni in Bulgaria, Romania e Austria la Commissione ha proposto un bilancio rettificativo al bilancio del 2006, perciò questi casi saranno trattati nella relazione annuale dell'anno prossimo.

In ciascun caso l'importo dell'aiuto è stato determinato sulla base del metodo standard precedentemente elaborato dalla Commissione e illustrato in dettaglio nella relazione annuale 2002/2003 (cfr. anche l'allegato 3 della presente relazione). Gli importi delle sovvenzioni erogate nel 2005 erano i seguenti:

<b>Beneficiario</b>	<b>Catastrofe</b>	<b>Categoria</b>	<b>Aiuto (milioni di euro)</b>
Slovacchia	tempesta di vento	grave	5,668
Svezia	tempesta di vento	grave	81,725
Estonia	tempesta di vento	grave	1,290
Lettonia	tempesta di vento	grave	9,487
Lituania	tempesta di vento	paese limitrofo	0,379
<b>Totale</b>			<b>98,548</b>

#### 4. MONITORAGGIO

Nel 2005 la Commissione ha effettuato due ispezioni di controllo riguardanti entrambe l'attuazione di sovvenzioni del Fondo di solidarietà concesse in seguito a devastanti alluvioni. L'ispezione di febbraio in Francia riguardava la sovvenzione del Fondo di solidarietà pagata nel luglio 2004, mentre l'ispezione di maggio a Malta riguardava la sovvenzione del Fondo di solidarietà pagata nel novembre 2004. Entrambe le visite sono state accolte favorevolmente dalle autorità interessate e hanno fornito l'occasione per affrontare questioni tecniche relative ad esempio alla rimborsabilità delle spese e alle modalità di controllo. Esse hanno inoltre permesso alla Commissione di farsi un'idea sul valore aggiunto del Fondo di solidarietà e di raccogliere informazioni sui sistemi di attuazione. In entrambi i casi si è concluso che è stato realizzato un sistema di attuazione adeguato, efficace e trasparente, che l'attuazione procede a un ritmo molto soddisfacente e che erano stato presi i

<sup>3</sup> SEC(2005) 1083 dell'8 settembre 2005.

provvedimenti opportuni per assicurare il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di controllo.

## **5. CHIUSURE**

L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 2012/2002 dispone che, entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenti una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese (nel seguito: "dichiarazione di validità"). Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

Per quanto riguarda la chiusura degli interventi relativi a casi per i quali la relazione di esecuzione è stata inviata nel 2004, la Commissione il 22 febbraio 2005 ha chiuso l'intervento relativo a un aiuto concesso alla Francia. Per l'aiuto concesso alla Germania (alluvioni del 2002) la Commissione ha ricevuto nell'agosto 2005 chiarimenti su una sottodichiarazione di validità per la quale occorreva ancora effettuare controlli sulle spese. Su tale base l'intervento è stato chiuso il 3 novembre 2005. La Commissione ha chiuso l'intervento riguardante la Repubblica ceca (alluvioni di 2002) dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive in maggio, agosto e settembre. Si trattava in particolare dell'importo della sovvenzione rimasto inutilizzato nel periodo di ammissibilità. Il 18 gennaio 2006 le autorità ceche hanno precisato che il saldo finale dell'aiuto non utilizzato sul conto di origine ammontava a 390 524,32 euro. La Commissione ha avviato le procedure per il recupero di tale importo e il 16 febbraio 2006 ha inviato la corrispondente nota di addebito alle autorità ceche.

Nel 2005 la Commissione ha ricevuto le relazioni di esecuzione riguardanti le sovvenzioni concesse nel 2003 inviate dalla Spagna (incidente della petroliera Prestige), dall'Italia (terremoto nel Molise ed eruzione vulcanica dell'Etna) e dal Portogallo (incendi boschivi). Al termine del periodo oggetto della presente relazione annuale la valutazione di queste relazioni di esecuzione era ancora in corso.

## **6. PROPOSTA DI UN NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Nei primi mesi del 2005 la Commissione ha completato i lavori preparatori riguardanti la proposta di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà adottato il 6 aprile 2005<sup>4</sup> nel contesto del pacchetto legislativo che accompagna le prospettive finanziarie per il 2007-2013. L'intento iniziale di raggruppare i vari meccanismi di crisi esistenti o previsti a livello europeo in un unico "Strumento di solidarietà e di intervento rapido" annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 luglio 2004 relativa alle prospettive finanziarie<sup>5</sup> ha dovuto essere abbandonato a causa dell'incompatibilità delle diverse basi giuridiche necessarie.

---

<sup>4</sup> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2005) 108 def. del 6 aprile 2005.

<sup>5</sup> COM(2004) 101.

La Commissione ha pertanto deciso di adottare un nuovo approccio separando essenzialmente la dimensione della solidarietà da quella della protezione civile. La nuova proposta sul Fondo di solidarietà, che contiene una serie di aspetti innovativi e comprende una valutazione dell'impatto, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio l'8 aprile 2005.

I principali aspetti nuovi della proposta sono i seguenti: oltre alle catastrofi naturali, l'inclusione, nell'ambito di applicazione del Fondo, delle catastrofi industriali e tecnologiche, delle emergenze sanitarie e degli atti di terrorismo; l'abbassamento delle soglie per determinare l'intervento del Fondo a un miliardo di euro o allo 0,5% dell'RNL; l'abolizione della possibilità in casi eccezionali di mobilitare il Fondo per catastrofi con danni inferiori alla soglia (i cosiddetti criteri delle catastrofi regionali); e la possibilità di effettuare pagamenti anticipati. Un confronto sinottico tra il regolamento attuale e quello proposto figura nell'allegato 5.

Nel 2005 i progressi nell'iter legislativo sono stati limitati. Nel Parlamento europeo un primo scambio di opinioni sul progetto di regolamento ha avuto luogo in sede di commissione REGI. Nel Consiglio il gruppo di lavoro dei consiglieri finanziari ha avuto un primo scambio di vedute in ottobre e nuovamente in novembre, senza giungere ad alcuna conclusione. La proposta è stata presentata anche al gruppo PROCIV (protezione civile). Nel CESE dopo riunioni con il relatore e il pertinente gruppo di studio il 27 ottobre 2005 è stato adottato un parere globalmente favorevole (CESE 1256/2005).

## 7. CONCLUSIONI

Nel 2005 sono state inviate 12 nuove domande di aiuto nell'ambito del Fondo di solidarietà. In tutti i nove casi riguardanti una catastrofe naturale grave, dopo un attento esame delle informazioni fornite, la Commissione è stata in grado di proporre la mobilitazione del Fondo. Tali richieste sono state successivamente sostenute dal Consiglio e dal Parlamento europeo in qualità di autorità di bilancio. Nel 2005 la Commissione ha proposto un importo totale di aiuti di 205 milioni di euro nell'ambito del Fondo (2002: 728 milioni di euro, 2003: 107,1 milioni di euro, 2004: 19,6 milioni di euro).

Per le due domande presentate nel 2005 in base al criterio della catastrofe regionale "straordinaria", è stato deciso di non proporre la mobilitazione del Fondo. In questi casi l'esperienza passata ha dimostrato come sia relativamente difficile soddisfare le condizioni previste per una domanda basata su tale criterio straordinario – condizioni che, secondo il regolamento, la Commissione deve esaminare "col massimo rigore". Gli Stati membri e i servizi della Commissione investono considerevole tempo ed impegno rispettivamente per preparare e valutare le domande relative a catastrofi regionali di entità inferiore che regolarmente vengono respinte.

Uno dei principali cambiamenti apportati nella proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà è pertanto il ricorso solo a soglie quantitative per fissare il livello di danni che consente l'utilizzo del Fondo. Al fine di compensare l'eliminazione degli attuali criteri (non quantitativi) della catastrofe regionale "straordinaria" le soglie quantitative verrebbero abbassate. Questi due aspetti, considerati insieme, migliorerebbero la trasparenza del Fondo di solidarietà. In tal



modo si potrebbe evitare la forte frustrazione che segue quando domande preparate con considerevole sforzo dalle amministrazioni degli Stati membri vengono successivamente rifiutate per l'estrema difficoltà di soddisfare i criteri straordinari. Con il nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà le autorità nazionali avrebbero un'idea più chiara di quando è probabile che il Fondo possa aiutarli a riprendersi dalle conseguenze di una catastrofe. I servizi della Commissione hanno risposto favorevolmente a tutte le richieste di informazioni tecniche relative al regolamento sul Fondo di solidarietà e alla preparazione delle domande da parte della autorità nazionali dei paesi interessati.

La proposta del nuovo regolamento, adottata dal collegio dei commissari il 6 aprile 2005, è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Nelle discussioni in sede delle diverse commissioni interessate del Parlamento europeo la proposta è stata accolta con un ampio consenso, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità. Sebbene nel 2005 i progressi siano stati limitati nel Consiglio, la Commissione è determinata a collaborare strettamente con gli Stati membri al fine di raggiungere un accordo con il Consiglio entro il 2006, affinché i cambiamenti proposti per questo importante strumento dell'Unione possano entrare in vigore il 1° gennaio 2007.

**Annex 1**  
**European Union Solidarity Fund applications in 2005**

Applicant Country	SK	IT	SE	EE	LV	LT	EL	RO	BG	BG	RO	AT
Name and nature of disaster	Storm (Tatras)	Sardinia flooding	storm	storm	storm	storm	Evros flooding	Spring flooding	Spring flooding	Summer flooding	Summer flooding	flooding
First damage date	19/11/04	6/12/2004	8/01/2005	8/01/2005	8/01/2005	8/01/2005	14/02/2005	15/04/2005	25/05/2005	5/08/2005	2/07/2005	22/08/2005
Application date*	24/01/05	14/02/05	10/03/05	14/03/05	10/03/05	10/03/05	22/04/05	22/06/05	13/07/05	24/08/05	9/09/05	19/10/05
Complete information available on	28/2/05	-	26/05/05	6/06/05	20/06/05	13/06/05		05/08/05 29/12/05	30/09/05	6/10/05	7/10/05 29/12/05	12/1/06
Major disaster threshold (m€)	172.297	3 118.381	1 603.252	45.209	59.092	94.261	918.043	302.114	103.274	103.274	302.114	1 336.348
Total direct damage (m€)*	194.966	(222.982)**	2 297.313	47.868	192.590	15.156	111.660	489.530	222.279	237.446	1 049.681	591.944
Major/regional/neighbouring disaster?	major	regional	major	major	major	neighbouring	regional	major	major	major	major	regional
Damage/threshold	113.16%	max 7%	143.29%	105.88%	325.92%	16.08%	12.16%	162.03%	215.23%	229.92%	347.45%	44.30%
Cost of eligible emergency operations (m€)**	106.680	not identified	85.859	16.768	57.191	9.296	-	160.867	144.478	190.433	259.176	196.242
Eligible cost/ total damage	54.7%	-	3.7%	35.0%	29.7%	61.3%	-	32.9%	65.0%	80.2%	24.7%	33.2%
Aid/eligible cost	5.31%	-	95.19%	7.69%	16.59%	4.08%	-	11.69%	6.73%	5.58%	20.22%	7.54%
Aid rate (% of total damage)	2.91%	-	3.56%	2.69%	4.93%	2.50%	-	3.84%	4.37%	4.48%	4.99%	2.50%
Date of grant decision	13/10/2005 C(2005)4093	rejected	03/03/2006 C(2006)652	10/03/2006 C(2006)714	15/03/2006 C(2006)778	03/03/2006 C(2006)653	rejected					
Date of Implementation agreement	17/10/2005	-	22/03/2006	21/04/2006	10/04/2006	10/03/2006	-					
Amount of aid granted (m€)	<b>5.667578</b>	<b>0</b>	<b>81.724975</b>	<b>1.289765</b>	<b>9.487180</b>	<b>0.378910</b>	<b>0</b>					

\* Registration of initial application at Commission

\*\* As accepted by Commission

\*\*\* Amount could not be verified

Annex 2  
Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund

**Extract from Council Regulation 2012/2002:**

**“Article 2:**

1. At the request of a Member State or country involved in accession negotiations with the European Union, hereinafter referred to as ‘beneficiary State’, assistance from the Fund may be mainly mobilised when a major natural disaster with serious repercussions on living conditions, the natural environment or the economy in one or more regions or one or more countries occurs on the territory of that State.

2. A ‘**major disaster**’ within the meaning of this Regulation means any disaster resulting, in at least one of the States concerned, in damage estimated either at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI.

By way of exception, a **neighbouring Member State or country** involved in accession negotiations with the European Union, which has been affected by the same disaster can also benefit from assistance from the Fund.

However, under exceptional circumstances, even when the quantitative criteria laid down in the first subparagraph are not met, a **region** could also benefit from assistance from the Fund, where that region has been **affected by an extraordinary disaster**, mainly a natural one, affecting the major part of its population, with serious and lasting repercussions on living conditions and the economic stability of the region. Total annual assistance under this subparagraph shall be limited to no more than 7,5 % of the annual amount available to the Fund. Particular focus will be on remote or isolated regions, such as the insular and outermost regions as defined in Article 299(2) of the Treaty. The Commission shall examine with the utmost rigour any requests which are submitted to it under this subparagraph.”

**Annex 3**  
**Determination of the amount of aid**

A progressive system in two brackets is applied whereby a country affected by a disaster receives a lower rate of aid of 2.5% for the part of total direct damage below the “major disaster” threshold and a higher share of aid of 6% for the part of the damage exceeding the threshold. The two amounts are added up.

The threshold is the level of damage defined by the Regulation to trigger the intervention of the Fund, i.e. 0.6% of GNI or EUR 3 billion in 2002 prices. This element ensures that the relative capacity of a State to deal itself with a disaster is taken into account. It also ensures that for the same amount of damage relatively poorer countries receive more aid in absolute terms than richer ones. For extraordinary regional disasters the same method has been applied, meaning consequently that countries affected by those disasters, which by definition remain below the threshold, receive 2.5 % of total direct damage in aid.

**Annex 4**  
**Thresholds for major disasters applicable in 2005**  
(based on 2003 figures for Gross National Income)

(Million €)

Country		GNI 2003	0.6% of GNI	Major disaster threshold 2005
AT	ÖSTERREICH	222 725	1 336.348	1 336.348
BE	BELGIQUE-BELGIË	274 660	1 647.960	1 647.960
BG	BALGARIJA	17 212	103.274	103.274
CY	KYPROS	11 530	69.178	69.178
CZ	ČESKA REPUBLIKA	76 416	458.495	458.495
DE	DEUTSCHLAND	2 114 180	12 685.080	<b>3 118.381*</b>
DK	DANMARK	186 548	1 119.289	1 119.289
EE	EESTI	7 535	45.209	45.209
EL	ELLADA	153 007	918.043	918.043
ES	ESPAÑA	734 748	4 408.488	<b>3 118.381*</b>
FI	SUOMI/FINLAND	141 973	851.838	851.838
FR	FRANCE	1 560 079	9 360.474	<b>3 118.381*</b>
HR	HRVATSKA	25 526**	153.158	153.158
HU	MAGYARORSZÁG	69 479	416.876	416.876
IE	IRELAND	112 943	677.659	677.659
IT	ITALIA	1 286 896	7 721.373	<b>3 118.381*</b>
LT	LIETUVA	15 710	94.261	94.261
LU	LUXEMBOURG (G-D)	21 206	127.235	127.235
LV	LATVIJA	9 849	59.092	59.092
MT	MALTA	4 324	25.943	25.943
NL	NEDERLAND	447 701	2 686.206	2 686.206
PL	POLSKA	182 019	1 092.112	1 092.112
PT	PORTUGAL	128 143	768.860	768.860
RO	ROMÂNIA	50 352**	302.114	302.114
SE	SVERIGE	267 209	1 603.252	1 603.252
SI	SLOVENIJA	24 400	146.402	146.402
SK	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	28 716	172.297	172.297
TR	TÜRKIYE***	210 450	1 262.698	1 262.698
UK	UNITED KINGDOM	1 622 278	9 733.667	<b>3 118.381*</b>

\* ~ EUR 3 billion in 2002 prices

\*\* GDP (GNI not available)

\*\*\* eligible for aid only after formal opening of accession negotiations

**Annex 5**  
**Proposal for a new Solidarity Fund Regulation - Synopsis of main features**

	<b>Current Solidarity Fund Regulation</b>	<b>Proposed new Regulation</b>
Entry into force	November 2002	January 2007
Geographical scope	Member States and candidate countries after formal opening of accession negotiations	no change
Application deadline	10 weeks after first damage	no change
Applicant	national government only	no change
<b>Thematic scope</b>	“mainly” major natural disasters (health threats and terrorism excluded)	major disasters resulting from - natural disasters - industrial and technological disasters - public health emergencies - acts of terrorism
<b>Eligibility criteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. total direct damage above threshold</li> <li>2. neighbouring country</li> <li>3. exceptional mobilisation for extraordinary regional disasters</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. total direct damage above threshold</li> <li>2. neighbouring country</li> <li>3. political criterion</li> <li>4. abolition of exceptional regional disaster criteria</li> </ol>
<b>Threshold</b> (to be met per applicant state)	In relation to above: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. total direct damage above EUR 3 bn or 0.6% of GNI, whichever is the lower</li> <li>2. no threshold if major disaster in neighbouring country recognised</li> <li>3. major part of population affected, lasting repercussions on living conditions and economic stability of affected region</li> </ol>	In relation to above: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. total direct damage above EUR 1 bn or 0.5% of GNI, whichever is the lower</li> <li>2. no threshold if major disaster in eligible neighbouring country recognised</li> <li>3. political decision of the Commission: limited to cases where damage is inappropriate criterion (health threats, terrorism)</li> </ol>
<b>Eligible operations</b>	Emergency operations <ul style="list-style-type: none"> <li>- to restore to working order basic infrastructures</li> <li>- to secure protective infrastructure</li> <li>- pay for emergency services and provisional housing,</li> <li>- for protection of cultural heritage</li> <li>- cleaning up</li> </ul> No compensation of private damage	As now, plus <ul style="list-style-type: none"> <li>- medical, psychological and social assistance to the direct victims of acts of terrorism and their families</li> <li>- protection of the population against imminent health threats, including the replacement of vaccine, drugs, medical products and medical equipment used up during an emergency</li> </ul>
<b>Implementation period</b>	1 year following payment of grant	18 months from first damage
Budgetary procedure	Full budgetary procedure involving EP and Council following a Commission proposal for an amending budget in each case	no change

	<b>Current Solidarity Fund Regulation</b>	<b>Proposed new Regulation</b>
<b>Advance payments</b>	not possible	upon request of applicant state: 5% of the estimated cost of eligible operations, maximum EUR 3 million to be made available rapidly through internal budget transfer
Payment of grant	100% up front upon conclusion of the implementation agreement with beneficiary state, no co-financing obligation	no change
Implementation	Under full responsibility of beneficiary state Minimum requirements on monitoring and reporting Final report 6 months after end of grant	no change
<b>Technical assistance</b>	not available	up to EUR 2 million/year for external expertise